

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BEORCHIA, BERLANDA, CORTESE, GOLFARI,
FABRIS, RUFFINO, FAVILLA, PINTO, TAGLIAMONTE, COVELLO,
SANTALCO e VETTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO

Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la
costituzione dei fondi di dotazione

ONOREVOLI SENATORI. — L'incertezza sul trattamento da applicarsi alle somme erogate dalle Regioni per la costituzione di fondi di dotazione richiede un intervento diretto ad evitare l'insorgere di inutili e defatiganti controversie fra lo Stato-Erario da un lato e le Regioni (e le società finanziarie o gli enti economici da esse controllati) dall'altro.

Anche se le diverse leggi regionali presentano situazioni e modalità di erogazione differenziate, in termini economici gli scopi che si vogliono perseguire sono sempre gli stessi: offrire un sostegno alle imprese in difficoltà finanziarie con un intervento non diretto dell'ente pubblico, ma mediato attraverso l'intervento di una società controllata cui, tra l'altro, è affidato anche il compito di acquisire

elementi di valutazione sull'investimento e sul finanziamento.

Quale che sia la forma di intervento della società finanziaria (contributi in conto interessi diretti a ridurre il costo degli oneri finanziari; contributi in conto capitale diretti a incrementare le disponibilità dell'impresa; sottoscrizione di quote o azioni; finanziamento a tasso agevolato) le somme che la Regione mette a disposizione della società finanziaria costituiscono sempre un fondo di dotazione a destinazione vincolata.

Non ha rilievo la distinzione, che pure è stata fatta, fra somme che entrano nel patrimonio della società finanziaria e somme solo fiduciariamente affidatele.

In quest'ultimo caso nessun problema tribu-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tario si pone proprio perchè, mantenendo la Regione la proprietà di tali risorse finanziarie non potrebbe mai manifestarsi una pretesa intesa ad individuare materia imponibile in capo alla società finanziaria e un obbligo di ritenuta di acconto in capo alla Regione.

L'unica ipotesi concreta è, dunque, quella in cui si realizzi effettivamente un trasferimento dalla Regione alla società o ente finanziario: in questo caso, trattandosi di un fondo di dotazione a finalità prefissata che va a far parte, integrandolo, del patrimonio netto della società, non pare dubbio che si tratti di componente

patrimoniale (e mai reddituale), che non può dar luogo a ipotesi di tassazione.

La disposizione proposta con l'articolo unico è indirizzata espressamente ad escludere che le somme come sopra erogate divengano una componente reddituale, confermandosi invece la loro natura patrimoniale. Questa precisa qualificazione esige anche la conseguente norma interpretativa.

Per quanto sopra si confida in un positivo esame della proposta, indirizzata a portare chiarezza in un comparto delicato e vitale dell'economia italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le somme corrisposte dalle Regioni alle società finanziarie o ad altri enti economici regionali per la costituzione, in conformità ad apposite leggi regionali, di fondi di dotazione destinati a interventi socio-economici, non costituiscono componente reddituale per le società o enti destinatari, nè importo da assoggettare a ritenuta d'acconto da parte delle Regioni eroganti.

2. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1974.